



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA SUD SARDEGNA

via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

mail comune.buggerru@tiscali.it – pec. comune.buggerru@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 NELLA SPIAGGIA DI BUGGERRU E SUL LITORALE DI SAN NICOLÒ

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di vigilanza e salvamento a mare lungo la spiaggia di San Nicolò a Buggerru e lungo la spiaggia di Buggerru, aperte alla balneazione durante la stagione balneare 2019.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto regola i rapporti tra il Comune di Buggerru quale committente e la ditta affidataria dei servizi da eseguire, ovvero:

- a. Vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di Buggerru e sul litorale di San Nicolò mediante la costituzione di:
 - 1 postazione di sorveglianza con n. 2 assistenti ai bagnanti per ogni turno (2 mattina + 2 pomeriggio) addetti alla postazione di San Nicolò;
 - 1 postazione di sorveglianza con n. 1 assistente ai bagnanti per ogni turno (1 mattina + 1 pomeriggio) addetto alla postazione della spiaggia di Buggerru;
- b. Assistenza ai bagnanti come primo soccorso;
- c. Delimitazione della zona di mare riservata alla balneazione ed interdetta alla navigazione e la segnalazione del limite delle acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto;
- d. Fornitura di un DAE per ogni torretta **esclusivamente per la durata dell'appalto**;
- e. Fornitura di attrezzatura varia necessaria al corretto svolgimento del servizio che resterà di proprietà dell'affidatario.

Art. 2 Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 5bis del D.lgs. 82/2005, tutte le comunicazioni tra il Comune di Buggerru e il concessionario avverranno mediante Posta Elettronica Certificata. A tal fine saranno impiegati per le comunicazioni ufficiali esclusivamente i recapiti PEC eletti dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 Durata ed importo del servizio

La durata del servizio è stabilita in **61** (sessantuno) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, anche se ciò avvenisse nelle more della stipula del contratto. La data di effettivo inizio sarà stabilita ed accertata dalla stazione appaltante.

L'importo a base d'asta è di Euro **18.900,00** esclusa IVA.

Art. 4 Descrizione sommaria del servizio

Il servizio di salvamento dovrà garantire la vigilanza e l'assistenza nella spiaggia libera di Buggerru e lungo un tratto del litorale di San Nicolò, con la costituzione di n. 2 torrette di avvistamento collocate nelle seguenti posizioni:

- n. 1 presso San Nicolò - che dovrà essere presidiata da 2 assistenti ai bagnanti per ogni turno;
- n. 1 presso la Spiaggia di Buggerru - che dovrà essere presidiata da 1 assistente ai bagnanti per ogni turno;

L'Amministrazione metterà a disposizione n. 2 torrette di salvataggio e n. 2 pattini di salvataggio. Spetterà all'appaltatore munirsi di tutta la restante attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio.

Gli assistenti ai bagnanti dovranno essere tutti in possesso di specifico brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) – Sezione Salvamento con estensione MIP.

Le due postazioni dovranno essere in costante contatto radio mediante l'utilizzo di idonei apparecchi ricetrasmittenti.

Il Servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 19,00 impiegando per lo meno 6 assistenti ai bagnanti suddivisi in due turni di 5 ore così ripartiti:

- 1° turno dalle ore 09,00 alle ore 14,00;
- 2° turno dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

Il personale addetto dovrà indossare maglietta e berretto di colore rosso con lo stemma del Comune "Comune di Buggerru – SALVATAGGIO".

La ditta dovrà avere disponibile il personale, le attrezzature indicate e quant'altro necessario a potere svolgere il servizio a perfetta regola d'arte.

Art. 5 Rispetto contratti collettivi

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare al personale occupato nel servizio costituente oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavoro vigenti.

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente del personale impiegato per l'espletamento del servizio e dovrà provvedere alla denuncia del personale assunto o in servizio presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

Art. 6 Addetti al servizio

L'appaltatore dovrà garantire non meno di 6 assistenti ai bagnanti, suddivisi in due turni di cinque ore come specificato al precedente Art. 4, tutti in possesso del relativo brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) – Sezione salvamento con estensione MIP. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto trasmettere l'elenco nominativo del personale impiegato e copia dei relativi brevetti, avendo anche cura di comunicare tempestivamente al Direttore per l'esecuzione ogni eventuale variazione.

Art. 7 Consegna ed avvio del servizio

L'avvio del servizio in appalto verrà disposto dal Responsabile del servizio contestualmente al verbale di consegna e accettazione delle aree concesse per l'esecuzione.

A causa della necessità di garantire il servizio nel maggiore interesse pubblico e di pubblica incolumità, non saranno ammessi ritardi nell'avvio della prestazione e, qualora l'appaltatore dovesse rifiutare di avviare il servizio entro due giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, l'Amministrazione provvederà alla revoca dell'affidamento.

Art. 8 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri specificati dal presente Capitolato Speciale, sono da intendersi a carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli obblighi relativi all'installazione, manutenzione e custodia delle torrette di proprietà

dell'amministrazione oltre che delle attrezzature, delle postazioni e dei materiali ed impianti consegnati in dotazione, necessari ad assicurare il normale ed ininterrotto svolgimento del servizio.

La custodia si intende estesa anche ai periodi di preparazione del servizio ed ai periodi successivi fino alla completa smobilitazione.

Art. 9 Visite d'ispezione e controlli

Il Direttore dell'esecuzione, personalmente o con altro personale all'uopo incaricato, effettuerà ispezione e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato d'onere.

In particolare nel corso delle ispezioni verrà accertato quanto segue:

- a. che il numero degli addetti alla vigilanza e salvataggio non sia inferiore a quanto prescritto dal presente capitolato;
- b. che lo stesso personale addetto alla vigilanza indossi le magliette e i berretti sopra descritti;
- c. che sia presente sul posto tutta l'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio, ed in condizioni di buona efficienza.

Qualora nel corso delle ispezioni si dovesse accertare che il servizio non viene svolto regolarmente per il mancato rispetto di una delle condizioni anzidette o l'inosservanza di qualunque altra clausola del presente capitolato, il Responsabile del Servizio applicherà a carico della ditta aggiudicataria una ammenda giornaliera di euro 100,00.

Nel caso in cui la negligenza dovesse perdurare oltre il quinto giorno consecutivo, l'ammenda sarà aumentata a euro 200,00 giornaliere e resterà comunque facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto con effetto immediato e previa comunicazione all'appaltatore

Art. 10 Eventuali danni

L'Appaltatore risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o a cose durante lo svolgimento del servizio. L'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T. con un massimale non inferiore a € 500.000,00 con clausole che mantengano indenne da ogni responsabilità l'Amministrazione. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente Art. 7.

Art. 11 Risoluzione del rapporto

Il comportamento della ditta affidataria del servizio di che trattasi nei confronti di tutti i bagnanti presenti lungo il litorale di San Nicolò e sulla Spiaggia di Buggerru dovrà essere improntato su criteri di massima efficienza, cortesia e serietà.

In caso di grave inadempienza ad una delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale si farà luogo, con la sola formalità del preavviso da notificare con lettera raccomandata almeno dieci giorni in anticipo, alla risoluzione del rapporto contrattuale con conseguente incameramento della cauzione.

Art. 12 Divieto di cessione - Subappalti

Non è ammessa la cessione del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti previsti dal D.Lgs.50/2016.

Art. 13 Liquidazione del corrispettivo

Il corrispettivo verrà liquidato entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, a condizione che non vengano formulate, in ordine al servizio, motivate contestazioni a termini degli articoli del presente capitolato e a condizione che vengano trasmesse le certificazioni liberatorie degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi relative al personale impiegato.

La liquidazione della ditta verrà disposta con del Responsabile del servizio previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art. 14 Invariabilità dei prezzi

L'appalto si intende affidato a corpo. L'importo a base di gara si intende comprensivo di tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato Speciale, ed accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio. Pertanto l'importo dell'affidamento, conseguente al ribasso offerto dall'appaltatore, è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Art. 15 Stipula del contratto e relative spese

Il rapporto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante contratto in forma pubblica amministrativa, nel rispetto delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale, così come previsto dal Regolamento dei contratti vigenti.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.

Art. 17 Controversie

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali.

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie è quello di Cagliari.

Art. 18 Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la gestione del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi. L'Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Responsabile del Servizio

f.to digitalmente Ing. Andrea Farina